NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE SULLA VITA

Art. 49

Calcolo del margine di solvibilità e della quota di garanzia

Il margine di solvibilita' e' calcolato in conformita' a quanto disposto dagli articoli 38 e 39 relativamente alle operazioni effettuate dalla rappresentanza italiana. Il terzo del minimo del margine di solvibilita' costituisce la quota di garanzia. Tale quota non puo' essere inferiore alla meta' dell'importo previsto dall'articolo 39. Le attivita' costitutive del margine di solvibilita' debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri della Comunita' economica europea.

Versione in vigore dal 22 novembre 1986, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita
Estremi	Legge 22 ottobre 1986, n. 742
Titolo	III — Condizioni di esercizio
Capo	III — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale in uno stato terzo rispetto alla comunità economica europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-sulla-vita/art-49-calcolo-del-margine-di-solvibilita-e-della-quota-di-garanzia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it